

FOGLIO INFORMATIVO FIDEIUSSIONE

Aggiornato al 07/08/2018

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA IFIS S.P.A.

Sede Legale: via Terraglio 63 - 30174 – Venezia Mestre

Direzione Generale: via Gatta 11 - 30174 – Venezia Mestre

www.bancaifis.it – Tel +39.041.5027511 – Fax +39.041.5027557 – email: ifis@bancaifis.it

Contatti: <http://www.bancaifis.it/Gruppo/Contatti>

Iscritta all’Albo delle Banche tenuto da Banca d’Italia al n. 5508 – cod. ABI 03205

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia e Codice Fiscale 02505630109

Partita IVA 02992620274, Capitale Sociale Euro 53.811.095

Capogruppo del Gruppo bancario Banca IFIS S.p.A., iscritto all’albo dei Gruppi bancari

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, all’ABI, all’Associazione Italiana per il Factoring, a Factors Chain International.

DATI e QUALIFICA del SOGGETTO INCARICATO DELL’OFFERTA FUORI SEDE	
Nome e cognome del soggetto che consegna il modulo al cliente	
Qualifica del soggetto che consegna il modulo al cliente (dipendente Banca IFIS Spa o altro)	
Nel caso di soggetto terzo iscritto ad albo o elenco, riportare gli estremi di detta iscrizione	

COS’È LA FIDEIUSSIONE

È una garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio) nei confronti della Banca, garantisce l’adempimento di una obbligazione altrui (del c.d. debitore principale).

Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore principale e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l’intero debito (c.d. solidarietà).

Tipologie di fideiussione

La **fideiussione** è definita **omnibus** quando garantisce alla Banca tutti i debiti (“*omnibus*”) che il debitore principale ha assunto nei confronti della Banca stessa, in qualsiasi momento, in dipendenza di operazioni bancarie di qualsiasi natura, fino alla concorrenza dell’importo massimo garantito.

La **fideiussione** è definita **specificata a tempo indeterminato** quando garantisce alla Banca i debiti che il debitore principale ha assunto nei confronti della Banca stessa in dipendenza di una o più operazioni specificamente individuate e indicate che siano a tempo indeterminato, fino alla concorrenza dell’importo massimo garantito.

La **fideiussione** è definita **specifica a tempo determinato** quando la durata della garanzia è stabilita fin dall'origine e garantisce le obbligazioni sorte a carico del debitore nei confronti della Banca stessa in dipendenza di una o più operazioni specificamente individuate e indicate che siano a tempo determinato, fino alla concorrenza dell'importo massimo garantito.

Rischi a carico del fideiussore

Tra i principali rischi va tenuto presente che:

- se il debitore principale non effettua il pagamento, la Banca può escutere la garanzia per soddisfare il debito;
- il fideiussore risponde con tutti i propri beni;
- il fideiussore può dover rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa debba restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE

Il rilascio della garanzia non comporta l'applicazione di specifiche condizioni economiche a carico del fideiussore, il quale peraltro è tenuto all'adempimento della garanzia nei termini e alle condizioni previsti nel contratto di garanzia stesso.

In particolare, in caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla Banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore principale.

Le spese occorrenti per la registrazione della fideiussione sono a carico del fideiussore.

RECESSO, ESTINZIONE E RECLAMI

Recesso dal contratto – fideiussione omnibus

Il fideiussore può recedere dalla garanzia con una comunicazione munita di firma autografa inviata alla Banca con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata munita di firma digitale. La dichiarazione di recesso avrà efficacia dalla data di ricezione della predetta raccomandata o comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. Il fideiussore risponde delle obbligazioni del debitore in essere alla data in cui il recesso avrà acquistato efficacia.

Recesso dal contratto – fideiussione specifica

In caso di fideiussione specifica a tempo indeterminato ciascun fideiussore può recedere dalla garanzia con una comunicazione alla Banca munita di firma autografa inviata alla Banca con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata munita di firma digitale. La dichiarazione di recesso avrà efficacia dalla data di ricevimento della predetta raccomandata o comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. Il fideiussore che revoca la prestata garanzia risponde, nei limiti della quota assunta, delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la Banca ha preso conoscenza del recesso. In caso di fideiussione specifica a tempo determinato, il fideiussore non può recedere nel corso dell'operazione dalla garanzia prestata, che rimane valida ed efficace fino all'estinzione dell'obbligazione garantita.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La garanzia si estingue dopo l'integrale ed irrevocabile adempimento da parte del debitore delle obbligazioni garantite, fermo ed impregiudicato il diritto della Banca all'esercizio delle azioni ad essa spettanti sia verso il debitore che verso altri coobbligati.

Reclami e tutela stragiudiziale

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (Via Terraglio 63, 30174 Venezia – Mestre, p.e.c. reclami.pec@bancaifis.legalmail.it, e-mail reclami@bancaifis.it, Fax 041.5027555) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento

Se il fideiussore non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere a Banca IFIS S.p.A.;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il fideiussore può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede in Roma, via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

LEGENDA

Debitore principale: è la persona fisica/giuridica che deve garantire l'adempimento in favore della banca.

Garante/Fideiussore: è la persona fisica/giuridica che rilascia la fideiussione a favore della banca.

Interessi moratori: è il tasso di interesse dovuto in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni.

Regresso: è il diritto del fideiussore, quando ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca, di agire nei confronti del debitore principale.

Reviviscenza della garanzia: è il ripristino di efficacia della fideiussione, qualora i pagamenti effettuati dal debitore principale alla Banca siano dichiarati inefficaci o annullati o revocati.

Solidarietà tra fideiussori: è il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale la banca può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore principale.

Venezia – Mestre, 07/08/2018